

REGOLAMENTO (CEE) N. 2984/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1988

che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1987/1988 per l'Italia e Spagna e per il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 892/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando che, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione per gli olivicoltori che producono meno di 200 kg di olio d'oliva o che non sono soci di un'organizzazione di produttori, l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori;

considerando che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare queste rese per l'Italia e Spagna e per il Portogallo come indicato nell'allegato I;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In Italia e Spagna e in Portogallo, per la campagna 1987/1988 le rese di olive e di olio, nonché le relative zone di produzione, sono stabilite nell'allegato I.
2. La delimitazione delle zone di produzione è indicata nell'allegato II.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 1.